

**Spett.le**

**DITTA CLIENTE**

Conegliano, lì 4 giugno 2019

Oggetto: Fatturazione elettronica.

Si avvicina la data del **1° luglio 2019**, giorno a partire dal quale **cambia il termine di emissione** e la **disciplina sanzionatoria** prevista nel caso di trasmissione tardiva al Sdl.

Dopo i sei mesi di **moratoria**, che hanno consentito ai titolari di partita IVA di familiarizzare con la nuova modalità di **fatturazione elettronica**, a partire dal mese di luglio si cambia.

La fattura elettronica dovrà essere **emessa entro il termine di 10 giorni** dalla data di effettuazione delle operazioni e scatteranno le **sanzioni in caso di invio in ritardo**.

Il 1° luglio 2019 sarà anche la data di avvio dell'**obbligo di scontrino elettronico che inizialmente coinvolgerà esclusivamente i commercianti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro**.

1) **Fattura elettronica, cosa cambia dal 1° luglio 2019: le novità sul termine di emissione:**

Si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019 le modifiche al comma 2 ed al comma 4 dell'articolo 21 del DPR n. 633/1972 introdotte con il Decreto Legislativo n. 119/2018.

La prima grande novità è rappresentata dal **termine per l'emissione della fattura elettronica**. Se ad oggi i titolari di partita IVA hanno tempo fino alla scadenza della liquidazione IVA periodica, **a partire dal mese di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione**.

2) **Sanzioni fattura elettronica, termine moratoria dal 1° luglio 2019:**

La seconda novità rilevante che interesserà la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2019 riguarderà la **disciplina sanzionatoria** in caso di **emissione tardiva**.

Per spiegare cosa cambia è bene partire da quanto previsto dal Decreto Legge fiscale collegato alla Manovra 2019, che al comma 1 dell'articolo 10 (Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica), integrando quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha disposto che:

**“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019** le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano **fino al 30 settembre 2019**”

Le sanzioni richiamate dal decreto legislativo n. 127/2015 sono quelle previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 che, tra l’altro, **prevedono nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.**

Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.

**Il periodo di clemenza sarà più lungo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e terminerà il 30 settembre prossimo.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti .

*Studio Tardivel & Associati*